- chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- colui che ha come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.G.I.;
- chi abbia in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;
- chi sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FGI.

Art. 24 – Incompatibilità

1. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, l'Ufficio del Procuratore federale e la Commissione Federale di Garanzia, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale e territoriale nell'ambito della F.G.I. ed in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
2. La carica di Presidente federale e di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile, nell'ambito della F.G.I., con qualunque altra carica federale, nazionale, territoriale e sociale.
3. La carica di componente degli organi territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. .
4. I tecnici eletti nel C.D. F., durante il compimento del loro mandato, non possono svolgere incarichi federali remunerati.
5. Il tesserato come Presidente o dirigente di affiliata non può essere iscritto nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici o appartenere all'ordinamento del corpo giudicante.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte alle une o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 25 – Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 26 – Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali

1. I Presidenti dei Comitati ed i Delegati Regionali, riuniti su convocazione del Presidente della F.G.I., costituiscono la Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali.
2. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione della Federazione, con particolare riguardo alle attività regionali.
3. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali può altresì essere convocata dal Presidente della F.G.I. su richiesta di almeno la metà dei Presidenti e Delegati Regionali, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere.

Art. 27 – Organi territoriali della F.G.I.

1. Nelle regioni che hanno almeno dodici affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:
   a) l'Assemblea Regionale;
   b) il Consiglio Regionale;
   c) il Presidente del Comitato Regionale.
   Nelle regioni che hanno meno di dodici affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato Regionale.
3. Nelle province che abbiano almeno venticinque affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Provinciale.
4. Il Comitato Provinciale è costituito dai seguenti organi:
   a) l'Assemblea Provinciale;
   b) il Consiglio Provinciale;
   c) il Presidente del Comitato Provinciale.
5. Nelle province che hanno meno di venticinque affiliate con diritto di voto, organo monocratico è il Delegato Provinciale.
6. Le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta svolgono, con autonomia, funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.
7. Gli organi territoriali della F.G.I., ad eccezione delle Assemblee regionale e provinciale, durano in carica quattro anni con scadenza concomitante con gli organi nazionali.
8. Agli organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.D.F. autonomia contabile. In tal caso deve essere nominato dal C.D.F. un Revisore dei conti iscritto nel registro dei Revisori contabili.

Art. 28 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta delle affiliate aventi diritto di voto con sede nel territorio regionale.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
   a) i componenti degli organi nazionali residenti nella regione;
   b) il Presidente Regionale, i Componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti e Delegati Provinciali;
   c) i titolari di tessere d'onore residenti nella regione.

3. Per la partecipazione all'Assemblea delle affiliate con diritto di voto, valgono le norme che disciplinano l'Assemblea Nazionale. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

Le deleghe devono essere rilasciate secondo le modalità di cui al precedente art. 11, comma 6.

4. L'Assemblea in via ordinaria deve tenersi entro il 1 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale ed è indetta dal Consiglio Regionale e convocata con atto formale del Presidente Regionale, almeno sessanta giorni prima dell'effettuazione, per:
   a) discutere sulla relazione relativa alla gestione federale regionale;
   b) rinnovare le cariche elettive.

b) rinnovare le cariche elettive.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria:
   a) per deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Regionale;
   b) per procedere al rinnovo delle cariche elettive quando se ne presenti la necessità nel corso del quadriennio;
   c) nei Comitati Regionali dotati di autonomia amministrativo contabile nel caso di parere negativo sul bilancio del revisore dei Conti o nel caso di mancata approvazione del bilancio stesso da parte del C.D.F.

4bis. Per le modalità di convocazione si applicano agli artt. 11, comma 8, e 15, comma 4bis. Le candidature a Presidente Regionale e a componente il Consiglio Regionale devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno quaranta giorni precedenti l'elezione. Per quanto compatibili, si applicano altresì gli artt. 11, comma 8bis, e 15, comma 4bis.

5. Le operazioni della verifica dei poteri sono svolte da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati dal Consiglio Regionale tra i dirigenti di affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.
   Le operazioni di scrutinio per le votazioni sono svolte da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di Presidente – nominati dall' Assemblea, tra i soggetti che non sono candidati alle cariche regionali.

6. Il Presidente, i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme e le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale per la parte applicabile.

Art. 29 – Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto:
   a) dal Presidente del Comitato Regionale che lo presiede;
   b) da cinque componenti se il numero delle Società votanti è pari o inferiore a quaranta; da otto componenti se il numero delle Società votanti è superiore a quaranta.
2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti:
   a) per il Presidente:
      - valgono le norme di cui all'art. 15, comma 3, lettera a) e all'art. 16, commi 2 e 3, in quanto applicabili;
   b) per i componenti del Consiglio Regionale:
      - valgono le norme di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a) in quanto applicabili.

   Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
   In caso di parità di voti precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali e territoriali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.
3. Il Consiglio Regionale:
   a) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
   b) coordina l'attività dei Consigli Provinciali e dei Delegati Provinciali, territorialmente di competenza;
   c) predispone programmi di attività per ogni disciplina ginnastica praticata nella regione, in cooperazione con i Comitati e i Delegati Provinciali, verificandone la compatibilità finanziaria e li trasmette alla F.G.I. per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi;
   d) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
   e) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
   f) segnala al C.D.F. i nominativi per la nomina dei Delegati Provinciali;
   g) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
   h) nomina:
      - il vicepresidente del Comitato Regionale;
      - il segretario del Comitato Regionale;
      - il/i direttori tecnici regionali ed i collaboratori;
   i) in caso di autonomia amministrativo contabile del Comitato procede annualmente all'approvazione del bilancio da sottoporre all'approvazione del C.D.F.;
   l) assolve agli altri compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme riguardanti il C.D.F., in quanto applicabili.

Art. 30 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale:
   a) rappresenta la F.G.I. nell'ambito del territorio di competenza;
   b) amministra, unitamente al Consiglio Regionale e secondo specifiche disposizioni del C.D.F., i fondi di spettanza del Comitato Regionale e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;
   c) firma gli atti d'ufficio del Comitato Regionale;
   d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
   e) ha la rappresentanza federale negli organismi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del C.O.N.I.;
   f) può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
   g) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato, o in mancanza dal consigliere più anziano di nomina. In caso di parità dal più anziano di età.
3. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 5.

Art. 31 – Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni in cui non è istituito il Comitato Regionale, il C.D.F. procede alla nomina, di un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale.
   Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.D.F. le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
2. Il Delegato Regionale rimane in carica per un periodo massimo di quattro anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla istituzione del Comitato Regionale.
3. La decadenza del C.D.F. comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 32 – L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è l'organo territoriale della F.G.I. ed è costituita dalle A. S. aventi diritto di voto con sede nel territorio provinciale.
2. A ciascuna affiliata è riconosciuto il solo voto di base per la partecipazione all'Assemblea. In presenza di almeno 20 affiliate con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega con l'esclusione di delega ad altra Società.
3. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche deve tenersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi

Olimpici estivi e comunque almeno sette giorni prima dell'Assemblea Regionale elettiva.
L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria:
a) per deliberare sulle materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Provinciale;
b) per procedere al rinnovo delle cariche elettive quando se ne presenti la necessità nel corso del quadriennio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale almeno quindici giorni prima dell'effettuazione.
All'Assemblea può assistere un rappresentante del Consiglio Regionale.
Per le operazioni della verifica dei poteri, la cui nomina della Commissione compete al Consiglio Provinciale, e di scrutinio per le votazioni, valgono le norme di cui all'art. 29, comma 5.

4. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.

Art. 33 – Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è composto:
   a) dal Presidente del Comitato Provinciale che lo presiede;
   b) da quattro componenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti dalle affiliate con sede nel territorio della provincia e la votazione avviene nel seguente ordine:
   a) il Presidente: risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti;
   b) i componenti del Consiglio Provinciale: ogni affiliata può esprimere un massimo di preferenze corrispondente agli eleggibili e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.
3. Per concorrere alla elezione i candidati devono:
   a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 24, e non essere incorsi in alcuna forma di ineleggibilità previste dallo stesso articolo;
   b) depositare presso il Comitato Regionale, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione di candidatura.
4. Il Consiglio Provinciale:
   a) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;
   b) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale;
   c) assolve i compiti che gli vengono affidati dal C.D.F. e dal Comitato Regionale.
5. Alle riunioni del Consiglio Provinciale può assistere il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme previste per il Consiglio Regionale in quanto applicabili.

Art. 34 – Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale:
   a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
   b) assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal Comitato Provinciale;
   c) firma gli atti d'ufficio del Comitato Provinciale;
   d) esercita le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.
2. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio Provinciale più anziano di età. In caso di impedimento non temporaneo, o di dimissioni o di decadenza, il componente più anziano di età assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni per procedere all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Provinciale.

Art. 35 – Il Delegato Provinciale

1. Nelle province in cui non è istituito il Comitato Provinciale, i C.D.F. procede alla nomina di un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, secondo le direttive del Comitato Regionale ed in collaborazione con lo stesso, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Provinciale. Egli ha anche la rappresentanza federale, secondo le direttive ricevute dalla Federazione, negli organismi a livello provinciale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative del C.O.N.I.
2. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.D.F. le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. Il Delegato Provinciale rimane in carica per un periodo massimo di quattro anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla istituzione del Comitato Provinciale.
   La decadenza del C.D.F. comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 36 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno un decimo degli aventi diritto di voto.
2 Il C.D.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro trenta giorni l'Assemblea Nazionale, in sessione straordinaria, da celebrarsi entro i successivi trenta giorni.
3. Il C.D.F. può anche indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'Assemblea Nazionale in sessione

straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

4. Nell'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'Assemblea di cui trattasi, si devono riportare integralmente le proposte di modifica allo Statuto.
5. Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto che rappresenti almeno i tre quarti di tutti i voti assegnati. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole di un terzo degli aventi diritto di voto che rappresenti la maggioranza di tutti i voti assegnati.
   In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno i 2/5 di tutti i voti assegnati e per la loro approvazione il voto favorevole di due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.
6. Le modifiche divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi, ai sensi di legge.

Art. 37 – Norme integrative

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono, in prima istanza, rimesse al giudizio del C.D.F. e, in seconda istanza, al Tribunale Federale .
2. Per tutto quanto non contemplato nello Statuto della F.G.I. e nei conseguenti regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia, del Codice della Giustizia Sportiva e le norme ed i Principi Fondamentali degli Statuti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, emanati dal C.O.N.I.

Art. 38 – Norma transitoria

1. Il computo dei mandati di cui all'art. 10, comma 5, 3^ alinea si effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del C.O.N.I. tenutesi entro il 30 giugno 2005.
2. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
3. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la